

*Trust di scopo e vincolo di destinazione nel concordato preventivo per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela.
Mutamento delle condizioni di fattibilità e modifica del voto*

Tribunale di Ravenna, 22 maggio 2014. Presidente Lacentra. Estensore Farolfi.

Concordato preventivo - Opposizione all'omologazione - Contestazione del trattamento chirografario e non privilegiato del proprio credito - Inammissibilità

E' inammissibile l'opposizione all'omologazione con la quale si contesti unicamente il diverso trattamento (chirografario e non privilegiato) del proprio credito: da un lato il concordato preventivo non prevede una fase di verifica dei crediti analoga alla procedura fallimentare, dall'altro – in concreto – nessuna influenza ha la questione in relazione all'esito delle votazioni.

Concordato preventivo - Approvazione - Mutamento delle condizioni di fattibilità - Facoltà del creditore di modificare il proprio voto

La nuova formulazione dell'art. 179, comma 2, l.f. porta ad escludere l'esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile, che non può consentire a chi aveva già votato in senso negativo (così mostrando in realtà di ritenere irrilevante il fatto sopravvenuto) di imporre agli altri votanti la propria volontà.

Concordato preventivo - Utilizzo del trust di scopo e del vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Destinazione della c.d. "finanza esterna" - Interessi meritevoli di tutela

Sia l'istituto del trust di scopo che il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. possono concorrere positivamente a garantire i creditori concordatari circa l'effettiva destinazione della c.d. "finanza esterna" promessa da soggetti terzi al fine di consentire un soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografari e la fattibilità del concordato (caso nel quale il trust è stato istituito su partecipazioni societarie ed il vincolo di destinazione su alcuni beni immobili).

Concordato preventivo - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Perseguimento di interessi meritevoli di tutela - Mandato irrevocabile a vendere i beni vincolati in favore degli organi della procedura e del liquidatore giudiziale

In particolare il vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., persegue interessi meritevoli di tutela ove lo stesso si innesti su di una procedura di concordato, poiché da questa riceve la propria causa concreta, purché contenga un mandato irrevocabile a vendere gli immobili (o altro atto dispositivo) in favore degli organi della procedura ed in particolare del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione dei beni condizionata alla sola omologa del concordato.

(Massime a cura di Alessandro Farolfi - Riproduzione riservata)

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott. Giangiacomo Lacentra Presidente

Dott. Cesare Santi Giudice

Dott. Alessandro Farolfi Giudice Rel

Nella procedura iscritta al n. 5/2013
promossa con ricorso depositato da:

GRUPPO T. S.P.A. con sede a Ravenna, fraz., via, c.f.

avente ad oggetto giudizio di omologazione di concordato preventivo.

Ha emesso il seguente

DECRETO

1. Vicende del procedimento

In data 26 febbraio 2013 la società ricorrente ha depositato ricorso ex art. 161 co. 6 l.f., come novellato dalla L. 134/2012 e succ. modd., chiedendo la concessione di un termine per il deposito del piano concordatario (preannunciato come liquidatorio), della relazione del professionista attestatore, nonché della ulteriore documentazione prevista dall'art. 161 l.f.

Analoga e coeva iniziativa è stata adottata dalla società Gruppo T. s.r.l., costituita nel novembre 2012 e conferitaria del ramo d'azienda produttivo già della odierna ricorrente, con conseguente vincolo di solidarietà ex art. 2560 c.c. e sussistenza di un rapporto di reciproca solidarietà fra le due procedure (per comodità espositiva ed in assenza di una normativa *ad hoc* sul concordato di gruppo si riportano le vicende relative alle due procedure fra loro connesse dalla clausola *simul stabunt simul cadent*, precisandosi sin da ora che il rispetto dei vincoli di ammissibilità è stato e verrà censito in modo individuale ed atomistico, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 160 co. 2 l.f., mentre il trattamento effettivo offerto ai creditori che fruiscono del beneficio della solidarietà è stato considerato e deve essere ricostruito unitariamente e complessivamente).

Nel termine concesso da questo Tribunale in composizione collegiale la società ricorrente ha depositato il piano preannunciato.

Il Tribunale di Ravenna, a quel punto, con decreto in data 23/24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 163 L.F. ha ammesso la società Gruppo T. S.P.A. alla procedura di Concordato Preventivo, nominando Giudice Delegato il dott. Alessandro Farolfi e quali Commissari Giudiziali, la dott.ssa Silvia Benelli, la dott.ssa Chiara Ruffini ed il dott. Alessandro Silei.

Con il medesimo decreto il Tribunale ha disposto la convocazione dei creditori per l'udienza del 6 novembre 2013 ed ordinato il deposito su conto vincolato delle somme di cui all'art. 163 co. 2 n. 4) l.f., quantificate in Euro 350.000.

Il Tribunale di Ravenna ha altresì verificato la propria competenza territoriale rispetto a quella (ecceputa) del Tribunale di Pinerolo, statuendo in ordine alla prevalenza del foro della sede effettiva, decisionale ed organizzativa, rispetto a quella meramente formale di Frossasco (TO), peraltro ricongiunta a quella ravennate ma con variazione infrannuale. Tale valutazione è stata implicitamente accolta dallo stesso Tribunale di Pinerolo che, con proprio decreto, ha rilevato la propria incompetenza a trattare una istanza prefallimentare avanzata nei confronti della società Gruppo T. s.p.a. ed ha trasmesso a questo ufficio giudiziario il relativo fascicolo.

In data 28 ottobre 2013 i Commissari Giudiziali hanno provveduto a depositare la relazione ex art. 172 l.fall., rilevando in seguito alla verifica ed alle rettifiche in ordine al passivo ed all'attivo realizzabile che l'intrapresa procedura non avrebbe verosimilmente consentito alcuna percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, con conseguente non fattibilità del piano concordatario liquidatorio presentato dalla società ricorrente.

All'udienza del 6 novembre 2013 la ricorrente ha preso atto, a seguito delle risultanze riportate nella citata relazione ex art. 172 l.f., dell'incapienza del patrimonio della Gruppo T. S.p.A. e della conseguente impossibilità di integrale soddisfacimento con le proprie risorse del ceto creditorio privilegiato e neppure in minima parte di quello chirografario, presentando una modifica dell'originaria proposta concordataria, con l'introduzione di classi e l'apporto di finanza esterna.

Analoga valutazione – *mutatis mutandis* – si è svolta con riferimento al piano concordatario con prosecuzione dell'attività caratteristica da parte della Gruppo T. s.r.l. (c.d. concordato con continuità diretta), ed anche in questo caso nel corso della concomitante udienza del 6 novembre 2013 la predetta società ha modificato il piano concordatario – a fronte del disequilibrio finanziario verificatosi post ammissione – passando ad una proposta liquidatoria.

In entrambi i casi il G.D. ha richiesto il deposito di una relazione integrativa da parte del professionista attestatore, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 161 co. 3 ultimo periodo l.f., nonché dell'apposita relazione ex art. 160 co. 2 l.f. quanto alla presente procedura.

Infatti, la proposta presentata dalla odierna ricorrente Gruppo T. s.p.a. prevede in sintesi:

- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, dei crediti muniti di prelazione ipotecaria, dei crediti privilegiati muniti del privilegio generale mobiliare (ad eccezione di quelli specificati nella Classe 1);

- il pagamento degli altri crediti suddivisi in due classi e precisamente:

a) crediti di Classe 1 (corrispondenti alle sanzioni ed agli interessi sui crediti a titolo di IVA e ritenute non versati): percentuale stimata del 3% o, comunque, la minore o maggiore percentuale che risulterà disponibile all'esito della liquidazione finale dell'attivo;

b) crediti di Classe 2 (corrispondenti ai crediti chirografari, così come incrementati a seguito del declassamento in chirografo della parte di credito privilegiato non integralmente soddisfatto di cui al precedente punto a): percentuale stimata del 1,5% o, comunque, la minore o maggiore percentuale che risulterà disponibile all'esito della liquidazione finale dell'attivo.

Ai fini della copertura del fabbisogno concordatario la debitrice ha proposto la liquidazione unitaria o atomistica di tutti i beni mobili e immobili di proprietà mettendo a disposizione dei creditori il proprio patrimonio costituito da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, crediti commerciali, proventi e contributi; l'apporto di finanza da parte di terzi per un valore complessivo pari ad almeno Euro 8.000.000,00. L'orizzonte temporale per l'esecuzione del concordato è stato indicato entro il 31.12.2016, ritenendo che la previsione di un congruo periodo di liquidazione possa favorire il migliore realizzo del vasto compendio immobiliare (comprendente capannoni e siti produttivi in Frossasco (TO), Luserna (TN), Pomposa (FE) e Piangipane (RA).

La "nuova finanza" destinata al soddisfacimento dei creditori concordatari – costituita da quote di partecipazione nella D. P. s.r.l. e da immobili oggetto di stima peritale – è stata sottoposta alla duplice condizione della omologazione delle due procedure concordatarie, dalla rinuncia alla rivalsa da parte della società Gruppo T. s.r.l. per la quota di crediti pagati in forza della solidarietà ex art. 2560 c.c.

Come già anticipato, il vincolo di solidarietà, plasticamente reso dalla clausola di inscindibilità delle due procedure, si traduce, ferma la considerazione separata (anche ai fini del voto) delle masse passive ed attive e dei requisiti di ammissibilità, in un soddisfacimento composito che comporta unitariamente considerato:

- i creditori privilegiati di classe 1 del Gruppo T. S.p.a., per la parte insoddisfatta del presente concordato, potranno trovare soddisfazione nel concordato della Gruppo T. S.r.l., andandosi così a determinare un'integrale soddisfazione del ceto creditorio privilegiato;
- i creditori chirografari del Gruppo T. S.p.a., andranno a percepire oltre alla percentuale loro offerta nel presente concordato (stimata nell'1,5%), anche la percentuale ad essi offerta all'interno del concordato della Gruppo T. S.r.l. nella classe appositamente prevista (del 15 %) per un totale stimato del 16,5%, pur senza vincolo di percentuale garantita.

Nelle more del procedimento ed in vista dell'adunanza dei creditori per le votazioni previste dagli artt. 174 e ss. l.f., i Commissari hanno evidenziato le risultanze delle loro analisi, apportando alcune modifiche ai valori dell'attivo come indicate dalla società debitrice, integrando i valori del passivo con le dichiarazioni dei creditori e con le proprie stime ed accantonamenti, indicando sommariamente la seguente situazione (vds. seconda relazione ex art. 172 l.f. agli atti).

Per la componente immobiliare, costituente gli assets di maggiore rilevanza della procedura, sulla scorta delle valutazioni condotte dal perito del Tribunale, sono stati adottate le seguenti valutazioni, di particolare prudenza nell'interesse dei creditori:

DECRIZIONE	Valore commerciale	Valore liquidatorio	Diminuzione
lotto 1	13.218.000	10.570.000	20%
lotto 2	1.412.000	1.200.000	15%
lotto 3	1.384.900	1.180.000	15%
Totale lotti 1-2-3 P.	16.014.900	12.950.000	19%
lotto 4	37.304.350	29.840.000	20%
lotto 5	3.951.675	3.360.000	15%
Totale lotti 4-5 P.	41.256.025	33.200.000	20%
Lotto 6 – L.	5.934.600	4.750.000	20%
lotto 7	17.203.540	13.760.000	20%
lotto 8	137.965	120.000	13%
lotto 9	643.815	550.000	15%
Totale lotti 7-8-9 F.	17.985.320	14.430.000	20%
lotto 10 - Porto V.	950.250	810.000	15%
lotto 11 - S. B.	184.520	145.000	21%
TOTALE VALORE IMMOBILI	82.325.615	66.285.000	19%

Per la componente impiantistica, del pari si è adottata una revisione prudentiale delle valutazioni di mercato, nei termini che seguono:

ubicazione	descrizione	valutazione	riduzione pronto realizzo	A=valore perito	B = valore proposta	differenza B- A
P. + Lab show	impianti macchinari attrezzature	100.3 20	30%	70. 224		
F.	impianti macchinari attrezzature	16.258.0 38	30%	11.380. 627		
L.	impianti macchinari attrezzature	15.0 80	30%	10. 556		
P.	impianti macchinari attrezzature	114.9 76	30%	80. 483		
	Totale valore	16.488.41 4		11.541.8 90	11.400.00 0	141.89 0

Le rimanenze di magazzino sono state indicate dai Commissari, previa verifica e stima da parte del perito in Euro 1.735.000 (rispetto agli euro 6.322.000 - valore di mercato – e gli euro 1.561.000 - valore minimo liquidatorio).

Quanto alla parte relativa alla valorizzazione dei crediti commerciali e diversi, del pari le singole posizioni creditorie sono state oggetto di attenta valutazione da parte dei Commissari, portando all'emersione della seguente prudentiale svalutazione dell'attivo effettivamente conseguibile attraverso questa voce:

DALLA NUOVA PROPOSTA AL VALORE RETTIFICATO DALLA PROCEDURA	Valori
Valore nuova proposta	2.154.776
Storno rettifica recupero crediti importi trattenuti dalle banche	(637.539)
Rettifica in aumento per recupero credito Coopsette (comunicazione 4/12)	95.820
Valore crediti commerciali e diversi rettificato	1.613.057

Analoghe verifiche sono state compiute rispetto a voci di credito secondarie (vds. pagg. 20-21 della relazione) oltre che sulla parte relativa ai proventi attesi di periodo, portando alla seguente valorizzazione complessiva dell'attivo concordatario di **Euro 85.919.062.**

Anche il passivo concordatario è stato oggetto di penetrante ed attenta verifica, giungendo ad ipotizzarsi la seguente situazione, corroborata dalle dichiarazioni di credito pervenute:

	VALORE CONCORDATO PRIVILEGIO	VALORE CONCORDATO CHIROGRAFO	RETTIFICHE	VALORE RETTIFICATO PRIVILEGIO	VALORE RETTIFICATO CHIROGRAFO
DEBITI VERSO BANCHE	47.753.484		658	47.754.142	
ALTRI FINANZIATORI	3.975.156			3.975.156	
ALTRI DEBITI	596.688		(7.624)	589.064	
DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.586.195			2.586.195	
DEBITI ENTI PREVIDENZIALI	1.463.939			1.463.939	
DEBITI VERSO ERARIO	8.319.920			8.319.920	
FORNITORI IN PRIVILEGIO	5.151.740		197.678	5.349.418	
DEBITI ENTI PREVIDENZIALI		36.555			36.555
DEBITI VERSO BANCHE		31.061.903	(2.388.1 84)		28.673.719
ALTRI FINANZIATORI		1.265.335	143.096		1.408.43 1
DEBITI VERSO COLLEGATE		2.861.928	(1.4 71.043)		1.390.88 5
ALTRI DEBITI		392.885	89.258		482.14 3
FORNITORI IN CHIROGRAFO		34.665.393	278.242		34.943.635
TOTALI	69.847.122	70.283.999		70.037.834	66.935.368

A tali voci sono da aggiungere predeuzioni e fondi rischi appositamente stanziati, complessivamente per oltre 23.700.000 Euro.

Anche la componente “nuova finanza” è stata fatta oggetto di analisi e stima, dovendosi aggiungere che in data 4 gennaio 2014 la F. S.r.l., rappresentata dall’amministratore unico Andrea T., ha depositato in Tribunale una dichiarazione di impegno irrevocabile con la quale mette a disposizione della Gruppo T. S.p.A. l’ulteriore quota partecipativa pari al 7% del capitale sociale della D. P. S.r.l. così raggiungendo complessivamente la quota del 20% del capitale sociale. L’integrazione è stata proposta negli stessi termini e modalità precisate nell’apporto di nuova finanza originario.

La relazione ex art. 172 l.f., ancora una volta adottando un’ottica prudentiale e realistica, ha in termini assolutamente condivisibili fotografato l’entità della nuova finanza messa effettivamente a disposizione del ceto chirografario (si rinvia alla relazione nella quale puntualmente ed in dettaglio sono esposti i criteri adottati e le analisi compiute su ciascuna partecipazione):

DESCRIZIONE	VALORI NUOVA PROPOSTA	RETTIFICHE	VALORI RETTIFICATI
Appartamento in Lido .. (FE)	200. 000		200. 000
Area resid. Marina di .. fg.1 map. 127 e 1292	400. 000		400. 000
Area resid. Marina di .. fg.1 map. 1293	530. 000		530. 000
Terreno Via C. RA	1.704. 150	(94.1 50)	1.610. 000
TOTALE IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DA TERZI	2.834.1 50	(94.15 0)	2.740.0 00
VALORE DISTIMA DELLA PARTECIPAZIONE 20% D. P. S.R.L.	9.000.0 00	(3.086.260)	5.913.7 40
SUB TOTALE	11.834.1 50	(3.180.41 0)	8.653.7 40
RIDUZIONE ATTRIBUITA DALLA RICORRENTE NELLA NUOVA PROPOSTA	(684. 150)		
TOTALE APPORTO NUOVA FINANZA	11.150.0 00	(2.496.260)	8.653.740

La nuova relazione ex art. 172 l.f. si è conclusa con l'espressione del parere favorevole da parte dei commissari evidenziandosi come l'apporto di nuova finanza possa consentire un soddisfacimento dei chirografari del 4%, con valutazione addirittura migliorativa rispetto a quanto indicato nella proposta e pari all'1,5%.

Anche l'alternativa fallimentare è stata oggetto di valutazione comparativa, rimarcandosi il carattere pregiudizievole dell'alternativa liquidatoria (si riportano fra virgolette le parole dei Commissari): *“risulta di tutta evidenza la differenza sostanziale tra la procedura concordataria e quella fallimentare. In quest'ultima, la mancanza dell'apporto di finanza esterna, non più disponibile, non consentirebbe il benché minimo soddisfo dei crediti chirografari”*.

In data 17 gennaio 2014 si è celebrata l'udienza ex art. 174 l.f.

Con successivo decreto in data 11/02/2014 il Tribunale di Ravenna, visto il verbale dell'adunanza dei creditori e le successive dichiarazioni di voto pervenute, ritenuto il raggiungimento delle maggioranze di legge, sia per classi per crediti (circa l'85% favorevole), ai sensi dell' art. 180 l.f. fissava l'udienza camerale del 19/03/2014.

In data 8 marzo 2014 i Commissari hanno depositato il proprio parere – altresì ritualmente messo a disposizione di tutti creditori sull'apposito portale web ed inviato a mezzo PEC ai creditori- nel quale hanno dato conto di come il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicazione 03/02/2014 abbia preannunciato la revoca di un finanziamento agevolato con conseguente eccedenza del debito privilegiato rispetto a quello contenuto nel precedente passivo della Gruppo T. S.p.a. per Euro 2.904.366.

A fronte di detta sopravvenienza, stante la disponibilità della società debitrice a far pervenire ulteriore finanza esterna da parte di soggetti terzi, alle medesime condizioni già previste, con lo scopo di sterilizzare l'effetto negativo derivante dalla pretesa ministeriale ed al netto di un eventuale surplus derivante dalla liquidazione o di una riduzione del nuovo debito, derivante anche da una iniziativa giudiziaria tempestivamente adottata ed autorizzata, l'udienza del 19/03/2014 è stata rinviata al 13 maggio 2014, e tanto anche al fine di documentare il perfezionamento delle notifiche ai creditori dissenzienti.

In data 2 maggio 2014 la società in concordato ha depositato memoria integrativa con allegato: 1) vincolo di destinazione su immobili a beneficio della

Gruppo T. s.p.a. a ministro Notaio dott. Alberto Fazi di Ravenna in data 18 marzo 2014; 2) bonifico di Euro 200.000 quale acconto Nuova finanza da parte della M. s.a.s. di Andrea T. & C.; 3) atto istitutivo di trust a Ministero Notaio Chiodi Daelli di Milano in data 28 aprile 2014 sulle partecipazioni poste a favore dei creditori della società ricorrente; 4) ricorso al TAR Emilia Romagna promosso per l'annullamento previa sospensione del decreto di revoca del citato finanziamento agevolato; 5) memoria difensiva per l'annullamento e/o revoca in autotutela dell'avvio del procedimento di revoca di agevolazioni comunicato con PEC del Ministero SE in data 17/03/2014.

I Commissari giudiziali hanno a loro volta depositato osservazioni scritte in data 8 maggio 2014, nelle quali si è sostanzialmente dato conferma dell'effettiva esecuzione delle attività descritte nella precedente memoria.

Nel giudizio di omologa sono state avanzate opposizioni da parte del creditore De P. Ivano e M. s.p.a. ed il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.

2) **Le opposizioni: in particolare la posizione dell'impresa De P. Ivano**

Con memoria dep. il 7 marzo 2014 l'impresa individuale De P. ha proposto opposizione all'omologazione del concordato chiedendo di essere ammessa al concordato in via privilegiata per l'importo di Euro 145.915,88 (in luogo degli Euro 30.636,95 considerati nella contabilità della proponente il concordato).

Detta opposizione risulta inammissibile.

E'infatti noto che una delle differenze fondamentali fra la procedura concorsuale minore ed il fallimento è costituita dall'assenza, nella prima, di una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti. Manca, quindi, un procedimento giudiziale di insinuazione e formazione di uno stato passivo vero e proprio, tanto è vero che, anche recentemente, si è ritenuto che la inclusione nell'elenco formato dal Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 171 l.f., non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l'eventuale accertamento per le vie ordinarie dell'entità e della natura del credito di cui si discute.

Si parla al riguardo, solitamente, di verifica amministrativa dei crediti concorsuali, effettuata dal Commissario giudiziale ai soli fini di stabilire la

legittimazione al voto ed il calcolo delle maggioranze utili per l'approvazione della proposta concordataria.

Eventuali contrasti circa l'ammissione al voto di alcuni creditori (ad esempio perché contestata dal debitore o da altri creditori nella misura o nel grado) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori vengono risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria e sulla scorta delle risultanze documentali – ai soli fini dell'ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze.

L'art. 176 precisa (con riferimento ai crediti in tutto o in parte contestati) che il provvedimento reso dal G.D. è “provvisorio” e che è reso “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze”, senza alcun pregiudizio circa le pronunzie definitive sulla sussistenza del credito stesso. Sia consentito rinviare a Trib. Ravenna, 8 novembre 2013 che, sulla scorta di un pressoché costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *“le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade nel fallimento, una procedura di verifica dei crediti concorsuali. E' quindi sempre possibile per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti (Cass. 6859/1995) e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale. Per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, la distribuzione dell'attivo concordatario potrà, pertanto, avvenire mediante formali piani di riparto, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria”*. (cfr. altresì negli stessi termini Tribunale Bassano del Grappa, 28 maggio 2013).

Su questo specifico punto: *“In sede di opposizione all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi inammissibili contestazioni volte ad ottenere la appostazione in privilegio piuttosto che in chirografo di determinati crediti; dette questioni sono infatti decise dal giudice delegato esclusivamente ai fini del voto, posto che la natura privilegiata o meno del credito ai fini della sua effettiva soddisfazione deve essere valutata dal liquidatore ed eventualmente trattata in apposito giudizio avanti al giudice ordinario”* (Tribunale Firenze, 9 maggio 2012). Ed in effetti è stato pure recentemente sostenuto che *“L'art. 176, comma 2, l.fall. consente espressamente ai creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell'approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione «in sede di omologazione del concordato nel*

caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d'ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito". (Appello Napoli, 6 agosto 2013).

Nel caso che ci occupa il sig. De P. non vanta una posizione che lo legittima ad opporsi all'omologazione del concordato, deducendo esclusivamente un profilo di contrasto quantitativo in ordine all'accertamento del proprio credito che, da un lato, potrà e dovrà trovare composizione in altra sede, dall'altro non tocca in alcun modo problemi incidenti sull'esito delle votazioni, con conseguente irrilevanza del tema in questa sede di omologazione.

3) **La posizione di M. s.p.a.**

Anche M. s.p.a. ha dedotto con la memoria dep. il 6 marzo 2014 dei profili di opposizione sostanzialmente irrilevanti in questa sede, tali da rendere la stessa opposizione proposta inammissibile.

Da un lato, infatti, si contesta che il pagamento entro il 31/01/2014 del 50% del credito dei compensi dovuti ai professionisti per la prestazioni funzionali alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, costituirebbe una sorta di atto di esecuzione anticipata del piano in quel momento non ancora valutato positivamente dal ceto creditorio ed in violazione delle regole sulla *par condicio credito rum*; dall'altro l'opponente, dichiaratasi creditrice chirografaria della somma residua di Euro 1.786.536,98, ha lamentato di aver subito un danno a causa dell'inadempimento del sig. T. all'obbligo di costituzione in favore della deducente di ipoteche volontarie in esecuzione dell'atto transattivo raggiunto il 09/05/2012; si è lamentato, quindi, che a causa della presentazione della richiesta di concordato preventivo non sia stato possibile per la creditrice azionare due decreti ingiuntivi nel frattempo ottenuti dal Trib. di Milano.

I fatti e le circostanze esposte non appaiono preclusive in questa sede:

1) le assicurazioni circa il prossimo pagamento e la mancata iscrizione ipotecaria dipendono da un lato da una scelta fiduciaria di M.; dall'altro è comunque priva di rilievo causale sul trattamento operato nel concordato in ragione di quanto prevede l'art. 168 l.f. circa la inefficacia delle ipoteche iscritte nei tre mesi precedenti al deposito del ricorso per concordato prenotativo, non mancandosi di rilevare che i

due decreti ingiuntivi citati da M. sono stati richiesti ed ottenuti dal Tribunale di Milano in data 15 e 19 aprile 2013, quando già operava l'*automatic stay* e quindi il blocco delle azioni esecutive e degli acquisti di titoli di prelazione senza autorizzazione del giudice (si noti che dep. e pubblicazione del concordato in "bianco" risale a fine febbraio 2013); del pari, gli eventuali inadempimenti di soggetti terzi rispetto alla società in concordato a nulla rilevano, almeno in questa sede, essendo comunque venuto meno con la riforma del 2006- 2007 ogni profilo di "meritevolezza" in ordine ai requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura concordataria;

2) quanto al secondo profilo, anche a prescindere dalla *vexata quaestio* circa la prededucibilità o meno dei compensi di cui sopra si è detto, in ogni caso il pagamento della quota del 50% del compenso dovuto ai professionisti che hanno operato in vista ed in funzione dell'accesso alla procedura di concordato non è avvenuto entro il termine indicato del 31/01/2014, né è avvenuto successivamente (cfr. il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione del G.D., con decreto del 29 aprile 2014 cui si rinvia), risultando perciò questo motivo di opposizione del tutto irrilevante e non attuale.

In sede di seconda udienza del 13/05/2014, M. s.p.a. ha avanzato due ulteriori contestazioni, relative l'una alla presunta necessità di procedere a nuove votazioni nel concordato derivanti dall'ulteriore revoca – nell'imminenza della prima udienza ex art. 180 l.f. del 19/03/2014 – di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; l'altra, relativa ad una presunta nullità o inefficacia del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. assunto dai terzi ed in favore della Gruppo T. s.p.a. per il miglior soddisfacimento dei creditori della medesima, a conferma della messa a disposizione della nuova finanza.

A prescindere da una ritenuta tardività di queste ulteriori contestazioni (che ben avrebbero potuto essere sollevate proprio alla prima udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 180 l.f. dello scorso 19/03/2014), si ritiene che neppure esse siano pertinenti nella specifica fattispecie in esame e, come tali, non siano ostative alla omologazione del concordato in valutazione:

a) è proprio la nuova formulazione dell'art. 179 co 2 l.f. ad escludere, secondo la prevalente dottrina, l'esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile.

Evidentemente chi aveva già votato in senso negativo (e questo è proprio il caso di M. s.p.a.) mostra l'irrilevanza del fatto sopravvenuto poiché in realtà non vuole modificare il proprio voto ma imporre agli altri votanti la propria volontà, laddove nel caso in decisione è invece certo che gli altri creditori pur avendo ricevuto conoscenza del preannuncio di revoca del finanziamento ministeriale (quantomeno nel corso della prima udienza o nelle successive memorie ed osservazioni dei Commissari) non abbiano in seguito modificato il proprio voto (a tutto voler concedere entro la seconda e definitiva udienza del 13 maggio 2014);

b) si deve poi rilevare l'inaccogliabilità degli ulteriori motivi di doglianza:

b.1. - la messa a disposizione della nuova finanza da parte di terzi (oltre a costituire un elemento di vantaggio differenziale notevole rispetto alla procedura fallimentare) non prevedeva nel piano sottoposto al voto dei creditori alcuna costituzione di garanzia, tanto che l'iscrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sulla parte immobiliare e la costituzione di un trust di scopo sulle partecipazioni societarie costituiscono una positiva sicurezza ulteriore per le ragioni dei creditori, ottenuta anche grazie all'instancabile e continua opera di sollecitazione dei Commissari giudiziali, a rigore tale da rappresentare un *novum* rispetto alla proposta assentita dalla stragrande maggioranza dei creditori per il quale non è richiesta né una nuova votazione né un'attestazione ulteriore, trattandosi di integrazione positiva del piano con finalità eminentemente esecutiva e volta a favorire l'adempimento dello stesso. Del resto, volendosi ragionare per assurdo, se la costituzione di un vincolo favorevole ai creditori non previsto nella proposta o nel piano sottostante non può comunque determinare revoca o inammissibilità della proposta stessa, va pure considerato che la affermata inefficacia del vincolo non farebbe che ripristinare la medesima situazione già assentita dai creditori che massicciamente hanno aderito al voto (espressamente o tacitamente);

b.2. - pur essendo l'argomento che precede del tutto assorbente, si deve ulteriormente aggiungere che non è ignoto a questo Collegio come sia stato predicato dalla dottrina e giurisprudenza di merito più attenta la nullità del c.d. vincolo di destinazione "puro" ex art. 2645 ter, ossia non collegato ad un atto di trasferimento od altro negozio che ne funga da causa concreta; come già sostenuto in dottrina (Leuzzi), tuttavia, ove il vincolo di destinazione si innesti su di una procedura di concordato è da questa che riceve la propria causa concreta, apparendo del tutto lecito rafforzare nell'interesse di tutti i creditori concordatari un vincolo di destinazione di somme (o beni) a favore degli stessi da parte dei soggetti terzi che detto atto di

disposizione poi sottoscrivono; altro dubbio – peraltro in questa sede irrilevante – è se detto vincolo appaia maggiormente opportuno di quello conseguibile attraverso il trust, ma se – come nel caso di specie – il vincolo riguardi esclusivamente una componente immobiliare, per definizione statica, in vista della sua immediata liquidazione, non si ritiene vi possano essere profili di illegittimità, tenuto conto altresì conto che le clausole 6 e 9 ultimo cpv. del citato atto di destinazione (vds. all. alla memoria autorizzata della ricorrente) contiene un mandato a vendere gli immobili in favore degli organi della procedura ed in particolare del Liquidatore giudiziale che verrà – come viene in questa sede – nominato dal Tribunale, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione dei beni condizionata alla sola omologa del concordato;

b.3. - peraltro, a completamento di quanto precede, si deve invece osservare che per la componente di “nuova finanza” costituita da partecipazioni societarie, il carattere intrinsecamente dinamico e gestorio che ne connota la disponibilità è stato più opportunamente fronteggiato attraverso la costituzione di un trust di scopo a favore dei creditori concordatari. In termini necessariamente di sintesi, si può ricordare che la figura del trust non ha una disciplina positiva diretta nel nostro ordinamento e, tuttavia, la giurisprudenza ne ha a più riprese sancito la meritevolezza degli interessi perseguiti. Si è più volte notato che non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. Pur nella variabile applicazione dell'autonomia negoziale, i soggetti del trust sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee), il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. E' poi possibile la presenza di un garante della effettiva corrispondenza delle modalità di gestione o liquidazione rispetto alle finalità divise nell'atto costitutivo (c.d. guardian o protector).

Variante ampiamente diffusa è costituita dal c.d. trust “autodichiarato”, cioè quella tipologia di segregazione nella quale il soggetto che istituisce il trust ed il gestore dello stesso coincidono nella medesima persona. Quest'ultima, come evidente, è la figura che più può prestarsi a possibili abusi dell'autonomia privata in danno di creditori e fisco. La giurisprudenza di merito è stata ed è chiamata prevalentemente ad occuparsi del c.d. Trust “interno”, cioè del trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui “elementi significativi” (per tali dovendosi intendere sia -

com'è pacifico - il luogo in cui i beni sono ubicati e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito, sia – come parrebbe affermare la tesi prevalente - la cittadinanza e residenza del disponente e dei beneficiari) sono localizzati all'interno del nostro ordinamento e i cui unici elementi di internazionalità sono quindi costituiti: a) indefettibilmente, dalla legge regolatrice del trust (essendo quest'ultima – per definizione – una legge straniera); b) più raramente e solo in via eventuale, anche dal luogo di amministrazione del trust e da quello di residenza abituale del trustee.

La risposta giurisprudenziale a tale prassi applicativa dell'istituto è generalmente positiva, sottolineandosi come grazie ad esso possano anche perseguirsi interessi particolarmente degni di tutela e, persino, di rango costituzionale (tutela e mantenimento dei figli e della famiglia, soddisfacimento dei bisogni di soggetti incapaci o privi di autonomia gestionale: per un applicazione del Trust all'amministrazione di sostegno vds. TRIB. BOLOGNA, 12/06/2013, in www.ilcaso.it e cit. in FAROLFI, Amministrazione di sostegno, Giuffrè, Milano, 2014, 172; cfr. altresì TRIB. MILANO, 11 marzo 2013, in www.ilcaso.it, per una ipotesi di trust di gestione del patrimonio ereditario devoluto ad un minore).

Sulla compatibilità fra strumento del trust e concordato preventivo, inoltre, si sono recentemente espressi TRIB. CHIETI, 14/05/2013, in www.ilcaso.it: “E'legittima e va accolta la proposta di concordato preventivo con alterazione della par condicio mediante apporto di nuova finanza da parte del socio unico di s.r.l. in quanto svincolata dalla previsione del comma III, art. 182 quater L.F. ed irrilevante sia sull'attivo che sul passivo del debitore come prescritto dalla Corte di cassazione con sentenza 8 giugno 2012, n. 9373, in quanto il piano prevede l'apporto mediante istituzione di trust autodichiarato liquidatorio o, in subordine, il transito sui conti d'ordine del debitore”; nonché TRIB. RAVENNA, 09/04/2013, in www.ilfallimentarista.it con nota di LEUZZI: “L'intersezione fra il modello contrattuale del trust con le disposizioni imperative che l'ordinamento giuridico italiano detta in materia concorsuale impongono particolari cautele ed una valutazione di compatibilità che nell'ipotesi di concordato preventivo si traduce in una valutazione di fattibilità giuridica affidata al tribunale, valutazione, questa, che è espressamente prevista dall'art. 15 della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui “La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: [...] e) la

protezione di creditori in casi di insolvibilità”. Il trust può essere utilizzato nel concordato preventivo per consentire l'apporto di beni esterni al patrimonio del debitore allo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori. Qualora il concordato preventivo preveda, tramite l'istituzione di un trust, l'apporto di beni di un terzo e alcuni creditori concordatari siano garantiti dal patrimonio del terzo, è opportuno che il nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di protector e che il trustee acquisisca il suo parere prima di procedere agli atti di alienazione dei beni; al giudice delegato potrà essere attribuito il compito di dirimere eventuali contrasti tra protector e trustee”.

Nel caso di specie è la stessa figura del *trustee*, concretamente individuato “in persona del liquidatore giudiziale pro tempore che verrà effettivamente nominato, ai sensi dell’art. 182 l.f., nell’ambito della procedura di concordato della Gruppo T. s.p.a.” (cfr. art. 4 dell’atto redatto dal Notaio Chiodi all. alla ricordata memoria autorizzata) a rendere compatibile il predetto atto di autonomia privata con le esigenze imperative della liquidazione concorsuale, considerata altresì l’attività di vigilanza che sull’attività liquidatoria mantengono, nelle rispettive qualità e ruoli, i Commissari giudiziali, il Comitato dei creditori ed il G.D. Va poi considerato, ad ulteriore prova della serietà del trust istituito, la definitività dell’atto di dotazione dei beni (art. 5) e l’individuazione, quali Guardiani dei Commissari giudiziali, con facoltà di sostituzione ad opera del G.D. (art. 10 e 11).

c) la potenziale sopravvenienza passiva derivante dalla revoca del finanziamento agevolato comunicata con nota 03/02/2014 dal Ministero per lo Sviluppo economico per Euro 2.904.366 è stata immediatamente resa ininfluente dalla messa a disposizione da parte di terzi di un surplus di “nuova finanza”, corrispondente alla partecipazione di un ulteriore 10% nella D. P. s.r.l. (che passa quindi complessivamente nella misura del 30% a favore dei creditori) o alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria sostitutiva di pari importo (vds. osservazioni dei Commissari giudiziali depositate l’8 maggio 2014); tale garanzia è stata prestata per l’intero importo restitutorio eventualmente dovuto, sia pure nei limiti di quanto accertato giudizialmente e di eventuali sopravvenienze attive, nonostante la società debitrice abbia immediatamente intrapreso un giudizio oppositorio cui il TAR Emilia Romagna ha fatto seguito, fissando udienza per la discussione del merito nel prossimo dicembre; l’ulteriore revoca di finanziamento agevolato invece, oltre allo stato a non essere ancora avvenuta (si consideri infatti che la nota PEC del 17/03/2014 preannuncia unicamente l’inizio del procedimento cui ha

fatto immediatamente seguito la memoria difensiva all. 6 alla memoria autorizzata depositata prima dell'udienza del 13 maggio 2014) , dall'altro trova, sia pure con una valutazione del tutto prognostica ed allo stato, capienza all'interno del fondo rischi prudenzialmente considerato dai commissari fra i rischi della liquidazione ed eventuali sopravvenienze passive; a tale riguardo non può inoltre non evidenziarsi come la proposta votata dai creditori abbia previsto il pagamento dell'1,5% in favore del ceto chirografario mentre i Commissari, al netto dei fondi rischi e delle prededuzioni, hanno comunque ritenuto raggiungibile un soddisfacimento addirittura superiore, pari al 4%, sussistendo perciò un ulteriore margine di realizzabilità della proposta, pari al 2,5% (differenza fra stima dei Commissari e proposta) che da sola vale oltre 1.722.350 Euro (l'1% dei chirografi corrisponde infatti a circa 688.940 Euro) che si sommano a fondi rischi totali di Euro 7.585.678. E'peraltro evidente che, applicandosi l'art. 2740 c.c. al concordato liquidatorio, ogni eventuale risultato utile della liquidazione che dovesse superare la percentuale indicata nella proposta o quella, più favorevole, stimata dai Commissari, dovrà comunque andare a destinazione e soddisfacimento dei creditori concordatari;

d) sia pure *ad colorandum* non può non rilevarsi una possibile carenza di interesse in concreto nell'opposizione – quantomeno nell'ambito di questa sede concordataria - dimostrata dal trattamento sicuramente peggiorativo che M. stessa (quale creditore chirografario che non contesta tale inquadramento) e l'intero ceto chirografario subirebbero nell'alternativa fallimentare, nella quale, con il venir meno della cospicua finanza esterna, quasi certamente non verrebbero pagati interamente neppure i privilegiati (vds. relazioni dei Commissari ex art. 172 e 180 l.f.).

4) **L'omologazione**

Superate le predette opposizioni, non vi sono ulteriori ostacoli a pronunciare l'omologazione del concordato preventivo di cui si discute.

Quanto ai profili relativi alla competenza si deve in questa sede richiamare quanto già osservato con il decreto di ammissione dello scorso luglio 2013, dovendosi pertanto in via preliminare affermare l'effettiva competenza dell'adito ufficio giudiziario ex art. 161 l.f., alla luce della documentazione prodotta, che permette di far ritenere il recente trasferimento di sede legale elemento atto al ricongiungimento della sede formale rispetto a quella effettiva ravennate, da ritenersi

quale centro gestorio e decisionale della predetta società e con prevalenza rispetto al dato legale, valevole solo fino a fini presuntivi (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2012, n. 14676 e, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, Trib. Roma, 14 novembre 2012: “*La competenza del tribunale per la domanda di concordato di società appartenenti allo stesso gruppo deve ritenersi esistente anche nel caso in cui alcune delle società abbiano la sede legale nel circondario di altro tribunale qualora risulti che la loro sede effettiva si trovi in realtà nel circondario del tribunale al quale è presentata la domanda*”).

Sussistono altresì elementi di ragionevolezza nella formazione delle classi, individuate attraverso una corrispondenza con diverse tipologie di crediti e senza violazione dell'ordine dei privilegi, dovendosi altresì ritenere che in assenza della disciplina del concordato di gruppo appare comunque rispettato quanto previsto dall'art. 160 co. 2 l.f. pur potendo naturalmente il soddisfacimento dei creditori aspirare a valutazioni e trattamenti congiunti e paritari conseguenti attraverso la distinta ma collegata procedura concordataria relativa alla società Gruppo T. s.r.l. Inoltre, dal punto di vista della regolarità formale del procedimento, si è seguito il criterio della distinzione delle masse attive e passive e della votazione e verifica delle maggioranze richieste *ex lege* in ciascuna delle due procedure, verificando, come già detto che in questa (come nell'altra alla luce della clausola di inscindibilità contenuta nella proposta) sia stato rispettato quanto previsto dall'art. 177 co. 1 l.f. (cfr. Trib. Roma, 7 marzo 2011, est. Di Marzio, che arriva a ritenere ammissibile un unico ricorso per le società appartenenti al gruppo pur dovendosi procedere a tenere distinte le masse attive e passive anche ai fini del voto: “anche sotto il profilo processuale è ammissibile un unico ricorso per l'ammissione al concordato preventivo riferibile all'impresa di gruppo, che contenga la posizione di più società commerciali e richieda, in un'unica adunanza, singole votazioni e separate deliberazioni in ragione di ciascuna organizzazione societaria e del gruppo di creditori ad essa riferibili”).

Già si è detto quanto alla verifica di congruità della finanza esterna eseguita dai Commissari ed in ordine alla costituzione, quale ulteriore garanzia di effettività della stessa, del vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* e di un trust di scopo la cui meritevolezza appare fuori dubbio.

Non vi sono opposizioni di merito, dovendosi perciò ritenere che ove la proposta di concordato abbia raggiunto la maggioranza richiesta all'art. 177 l.f. il piano su cui si basa la proposta di concordato abbia ricevuto il parere favorevole dei

Commissari e non siano pervenute opposizioni (sulla convenienza) da parte dei creditori, non vi siano ragioni ostative all'omologazione del concordato da parte del Tribunale che in questa sede, a seguito della riforma introdotta dai noti D.lgs. vi 5/2006 e 169/2007, ha visto sottratto alla propria sfera di indagine l'accertamento dei requisiti di meritevolezza e di convenienza della proposta concordataria, salvo che non siano presentate opposizioni all'omologazione, in tale ultimo caso potendosi dare luogo all'ingresso di mezzi istruttori su richiesta delle parti o d'ufficio ed effettuare valutazioni comparative rispetto alla maggiore o minore vantaggiosità per i creditori delle alternative anche concorsuali concretamente praticabili (c.d. *cram down*, arg. ex art. 180 c. 4 l.f.).

Si noti altresì che la nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, ha affermato che *“il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*. Nel caso di specie, in assenza di profili di illegittimità e di opposizioni di merito, appare vieppiù evidente la non sindacabilità della c.d. fattibilità economica, sulla quale si è già espressa la maggioranza dei creditori.

Il liquidatore può coincidere, in assenza di indicazioni contrarie tali da rendere inopportuna la nomina, con quello indicato dalla società fermo restando la vigilanza dei Commissari e l'obbligo di riferire al G.D. ai sensi dell'art. 185 l.f. (cfr. Trib. Lodi, decr. 1° marzo 2010, in *Fallimento*, 2010, p. 593 con nota di Fabiani).

In dispositivo si procede alla nomina del Comitato dei creditori previsto dall'art. 182 l.f., in considerazione della natura liquidatoria del concordato oggetto di omologazione. Stante l'assenza di indicazioni sulle modalità di liquidazione della

componente immobiliare, va espressamente consentito al G.D. di autorizzare l'indizione di apposite procedure competitive che pongano a base d'asta il prezzo di stima o quello derivante da eventuali offerte cauzionate che perverranno, sentito il Comitato dei creditori. Allo stesso G.D. spetterà, altresì, l'autorizzazione ad agire in giudizio per il recupero dei crediti indicati nell'attivo concordatario, sentito il Comitato dei creditori, ove i costi eccedano i fondi o gli accantonamenti previsti. Lo stesso Comitato dei creditori sarà altresì compulsato, nelle forme dell'art. 35 l.f., in caso di definizione transattiva di dette posizioni. Ancora, al G.D. va delegata la soluzione di eventuali contrasti, non di competenza di un giudizio ordinario, che dovessero insorgere relativamente alle forme di liquidazione della finanza esterna, ivi compresi i rapporti con il *trustee* e/o i *protectors* all'uopo nominati.

I Commissari giudiziali, come evidenziato, dovranno riferire al Tribunale in ordine all'andamento della liquidazione, sulla quale il liquidatore dovrà relazionare con cadenza semestrale.

PQM

Omologa il concordato preventivo proposto da GRUPPO T. S.P.A. con sede a Ravenna, fraz. , via , c.f. ;

Nomina quale liquidatore il dott. Renzo Galeotti, ferma la vigilanza ed il controllo del Commissario giudiziale già nominato, cui compete l'onere di riferire al G.D. ai sensi dell'art. 185 l.f.; ai sensi dell'art. 4 dell'atto istitutivo del trust n. rep. 184845, n. raccolta 42.546 redatto a Milano il 28 aprile 2014 dal Notaio dott. E. Chiodi Daelli, il predetto liquidatore è altresì immesso in forza del presente provvedimento nelle funzioni di *trustee* del patrimonio ivi segregato;

Nomina, altresì, quali componenti del Comitato dei creditori ex art. 182 l.f., i seguenti nominativi:

- UNICREDIT Banca S.P.A.;
 - CASSA di RISPARMIO di RAVENNA s.p.a.;
 - ESPERIA S.P.A.;
- e, in caso di rinuncia e indisponibilità degli stessi,
- BANCA AGRICOLA COMMERCIALE s.p.a.;

- FORNERO s.r.l..

Ai sensi dello stesso art. 182 l.f. provvede sulle modalità di esecuzione del concordato come in motivazione, all'uopo delegando il Comitato dei Creditori ed il G.D., nelle rispettive qualità e competenze.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le pubblicazioni con le modalità di cui agli artt. 17 e 180 c. 5° lf.

Ravenna, 22 maggio 2014

Il Presidente

G. Lacentra

IL CASO.it